

# LEGGI




# PER VOI

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento - anno XXII

**L.P. n. 15/16**

Sostegno ai piccoli  
editori  
librari



**L.P. n. 16/16**

Carta dei  
servizi sociali



**L.P. n. 18/16**

Sostegno a radio,  
tv e portali  
informativi  
on-line locali



Le leggi provinciali  
spiegate dal Consiglio per i cittadini

# Indice

## **LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2016, n. 15 - Sostegno ai piccoli editori librari**

### **Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente**

La consigliera provinciale Lucia Maestri, prima firmataria del disegno di legge 80/XV	2
Chi legge in Italia e in Trentino	3
L'editoria in Italia	6
Gli editori in Trentino	6
Cosa prevede la l.p. 15/2016	7
L'iter della legge	8
Gli ordini del giorno collegati	8
Il punto di vista di Paolo Curcu, presidente dell'Associazioni editori trentini	9
Il testo della legge	10

## **LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2016, n. 16 - Carta dei servizi sociali**

### **Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori**

Il consigliere provinciale Maurizio Fugatti, primo firmatario del disegno di legge 46/XV	14
La materia	15
Cosa prevede la legge 16/2016	16
Cos'è la Carta dei servizi sociali	17
Quando e come un minore viene affidato a una comunità	18
I minori in comunità e in affidamento familiare	18
La sperimentazione in corso per evitare la sottrazione dei minori alla famiglia	19
L'iter della legge	20
L'ordine del giorno collegato	20
Il punto di vista di Daniela Longo, garante provinciale dei minori	21
Il testo della legge	22

## **LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2016, n. 18 - Sostegno a radio, tv e portali informativi on line locali**

### **Interventi di promozione dell'informazione locale**

Il consigliere provinciale Claudio Civettini, proponente del disegno di legge 97/XV	24
Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Ugo Rossi, proponente del disegno di legge 127/XV	25
Il panorama dell'informazione in Trentino	26
La situazione dell'informazione quotidiana in Italia	26
Le provvidenze nazionali al settore	27
Informazione e internet in Trentino	28
Cosa prevede la legge	29
Le regole di attuazione stabilite dalla Giunta provinciale	30
L'iter della legge	31
Gli ordini del giorno connessi alla legge	31
Il testo della legge	32

#### **Leggi per voi**

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Anno XXII nr. 417 - luglio 2017.

Registrazione al Tribunale di Trento n.887 del 23 gennaio 1996.  
Editore Consiglio della Provincia autonoma di Trento via Mancini, 27  
Redazione via Mancini, 27 - 38122 Trento.

Stampa Litografia Effe e Erre via E.Sestan, 29 - Trento  
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70%  
NE/TN Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/Compatto.

#### **Direttore responsabile:**

Luca Zanin

#### **Supporto di:**

Lucia Linda Cella

#### **Segreteria di redazione:** via Mancini, 27 - 38122 Trento

- Angela Giordani  
- Alessandra Bronzini


#### **Progetto grafico e impaginazione:**

Mottes prj

## Legge provinciale 26 settembre 2016 n. 15

### Sostegno ai piccoli editori librari

#### Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente



#### Gli obiettivi della legge:

■ sviluppare la piccola editoria libraria indipendente trentina. Più specificamente: promuovere la diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale; l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali; la partecipazione a fiere del libro; la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere editate in Trentino; la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento di testi pubblicati dai piccoli editori librari indipendenti; la diffusione di opere

editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale (quest'ultimo paragrafo è stato inserito per effetto di un emendamento di Claudio Civettini).

■ La l.p. 15/2016 modifica e integra la legge provinciale sulle attività culturali vigente (l.p. 15/2007).



### La consigliera provinciale Lucia Maestri, prima firmataria del disegno di legge 80/XV:

“Nell’ultimo decennio il mercato dell’editoria ha conosciuto dei forti cambiamenti, dovuti da un lato all’innovazione tecnologica e dall’altra alla crisi globale, perdendo quote di mercato rilevanti. Si è assistito da un lato alla formazione di grandi concentrazioni editoriali e dall’altro all’enorme sviluppo del commercio librario online.


Se è vero che in questo tipo di contesto le aziende artigiane rischiano sempre di non trovare spazio, i *Rapporti sullo stato dell’editoria in Italia* (AIE – Associazione Italiana Editori) e altri studi di settore dicono che proprio la piccola editoria libraria indipendente – grazie ad investimenti in ricerca, sperimentazione, innovazione, un mix di servizi e fare artigiano – sta costruendo delle nuove traiettorie di sviluppo del settore.

È in questo frangente che si colloca la l.p. 15/2016. La nuova legge disciplina le azioni di sostegno alla piccola imprenditoria locale e al mestiere del pubblicare, grazie ad un programma annuale di interventi di competenza della Giunta – che potrà avvalersi del sostegno della “Commissione provinciale per le attività editoriali” – e ad interventi di sostegno per quelle imprese che si distinguono per argomenti e qualità delle opere pubblicate.

Valorizzare e promuovere lo sviluppo sul territorio della piccola editoria indipendente significa sostenere un settore di impresa capace di diffondere conoscenza, di promuovere il territorio, di essere soggetto di sviluppo economico generatore di occupazione”.

## Chi legge in Italia e in Trentino:

Persone di 6 anni e più che in Italia hanno letto almeno un libro nel tempo libero, nei 12 mesi precedenti l'intervista, per classe di età (valori percentuali).



I libri disponibili al pubblico  
nelle biblioteche del Trentino:  
**813.529**

I libri più prestati dalla  
Biblioteca civica di Trento


(anno 2015 - Fonte: annuario statistico del Comune di Trento)

- **“Tempesta”**, di Lilli Gruber, per la saggistica (207 prestiti);
- **“Guida turistica di Londra”** per la sezione viaggi (153);
- **“Al primo sguardo”**, di Danielle Steel, per la narrativa (140);
- **“Guinness world records – Il Guinness dei primati”** per la saggistica dei ragazzi (193 prestiti)
- **“Diario di una schiappa”** per la narrativa dei ragazzi (131 prestiti).



## La classifica delle Regioni italiane in base alla percentuale di chi non legge

(anno 2015)



## Altri dati statistici nazionali Istat

(anno 2015)

**9,1%** le famiglie che non hanno alcun libro in casa;

**64,4%** le famiglie che ne hanno al massimo 100;

**13,7%** i "lettori forti", che leggono in media almeno un libro al mese;

**18,5%** gli intervistati che nel 2015 non hanno letto alcun libro;

**8,2%** gli intervistati che hanno letto o scaricato libri online o e-book negli ultimi tre mesi;

**52,3%** i bambini di 6-10 anni (il 47% per quelli tra 11 e 14 anni) che non hanno letto libri oltre ai testi scolastici;

**3.339 milioni di euro** la spesa 2015 in libri sostenuta dagli italiani;

**5.278 milioni di euro** la spesa 2015 degli italiani per giornali, stampa e articoli di cancelleria;

**18%** il calo percentuale tra il 2010 e il 2014 della spesa in Italia per giornali, periodici e libri;



(fonte: Report Istat "La lettura in Italia", anno 2015)

## L'editoria in Italia:

- 2,53 miliardi di euro il fatturato complessivo del mercato del libro nuovo nel 2015 (+0,2% sul 2014, ma nel 2011 il fatturato era a 3,1 miliardi), con segnali di ripresa dopo alcuni anni di forte contrazione, confermati anche nel primo semestre 2016.
- 91,7 milioni di euro l'ulteriore vendita 2015 di libri allegati a quotidiani e periodici (+7,3%).
- +6% i prezzi di copertina dei libri di carta nel 2015.
- 4.608 le case editrici che hanno pubblicato almeno un titolo nel 2015 (+0,1%). In leggera crescita quelle che pubblicano tra 10 e 60 titoli l'anno (1.005).
- + 21% nel 2015 la produzione di titoli ebook. Il primo semestre 2016 segna poi un +54,4% sul primo semestre 2015. Il mercato dei libri digitali copre a fine 2015 una quota del 4,2% e raggiunge 51 milioni di euro (+25,9% sul 2013).

(Fonte: Rapporto sullo stato dell'editoria in Italia 2016 dell'Aie, associazione editori italiani)

## Gli editori in Trentino:

a seguire, le aziende aderenti all'**Associazione editori trentini**, fondata nel 1988. Ogni anno organizza a Trento **Medita**, mostra dell'editoria trentina.

**Arti Grafiche Saturnia**

**Casa Editrice Il Margine**

**Casa Editrice Panorama**

**Curcu & Genovese**

**Editrice Rendena**

**Edizioni31**

**Erickson**

**FBK Press**

**Fondazione Museo Storico del Trentino**

**Keller Editore**

**Luigi Reverdito Editore**

**Nitida Immagine**

**Publistampa**

**Temi**

**Valentina Trentini, Editore**

**Vita Trentina**

La mappa del settore in provincia si completa con una ricca serie di editori non professionali, che poggiano prevalentemente sul volontariato, ma spesso esprimono pubblicazioni e studi di alto profilo. Si possono citare:

**Il Sommolago di Arco**

**Centro Studi Judicaria**

**Laboratorio di storia di Rovereto**

**Il Margine**

**Il Chiese di Storo**

**Gli amici della storia di Pergine**

**Centro studi della Valle di Non**

**Quattro Vicariati di Ala**

## Cosa prevede la nuova legge:

- concessione di contributi della P.a.t. ai piccoli editori librari indipendenti (e loro associazioni) iscritti alla Camera di commercio da almeno 3 anni e che vantino almeno 3 titoli pubblicati nell'ultimo anno e 10 nel triennio. I contributi dovranno essere assegnati a titolo di *de minimis*, ossia con un ammontare valutabile di piccola entità secondo le regole fissate a livello comunitario per tutelare la libera concorrenza;
- concessione di contributi a sostegno delle attività promosse dalle associazioni dei piccoli editori librari indipendenti;
- azioni per la qualificazione del personale e l'ammodernamento delle strutture dei piccoli editori librari indipendenti;
- istituzione del **Tavolo dell'editoria**, organo consultivo della Giunta provinciale, che dovrà formulare proposte inerenti le attività editoriali e il loro sviluppo, nonché un parere sulle linee guida elaborate dalla Giunta per attuare questa legge. Ne faranno parte rappresentanti dei librai, degli editori, degli artigiani, del sistema bibliotecario trentino.



## L'iter della legge:

il testo è stato approvato in Consiglio provinciale il 15 settembre 2016, dopo il voto favorevole del precedente 7 luglio da parte della Quinta Commissione permanente. La legge - vigente dal 19 ottobre 2016 - ha preso le mosse dal disegno di legge 80/XV, depositato il 22 aprile 2015 dalla consigliera Lucia Maestri assieme ai colleghi del gruppo Pd, Alessio Manica, Violetta Plotegher e Luca Zeni. Alla stesura finale hanno contribuito emendamenti in aula di Claudio Civettini, di Giuseppe Detomas e di Mario Tonina.



Claudio Civettini



Giuseppe Detomas



Mario Tonina



### Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito [www.consiglio.provincia.tn.it](http://www.consiglio.provincia.tn.it) nella banca dati "codice provinciale".

**Leggi il codice QR con il tuo smartphone.**

## Gli ordini del giorno collegati:

L'aula ne ha approvati tre, che danno indicazioni al governo provinciale per l'attuazione della legge 15/2016.

- 1) Si impegna la Giunta provinciale ad editare direttamente le pubblicazioni di servizio o che comunque non hanno interesse di mercato e le opere di particolare valore culturale che non hanno sufficienti spazi di mercato; a rivolgersi invece ai piccoli editori indipendenti per la pubblicazione delle opere con buone prospettive di mercato, demandando al Tavolo per l'editoria l'individuazione di queste ultime opere. Lo scopo del testo proposto da Lucia Maestri è ovviamente quello di evitare che l'ente pubblico faccia concorrenza diretta all'attività commerciale dei piccoli editori.
- 2) Si impegna la Giunta provinciale a preferire il sostegno a quelle realtà editoriali che realizzino in Trentino tutto il processo comprendente stampa, ideazione del progetto editoriale, parte grafica e parte pubblicitaria. Il testo è stato proposto da Claudio Civettini (Civica Trentina) ed emendato su proposta dell'assessore alla cultura Tiziano Mellarini.
- 3) Si impegna la Giunta provinciale a prestare particolare attenzione all'editoria impegnata nella creazione, stampa e divulgazione tra giovani e giovanissimi di storia, miti e tradizioni del Trentino, anche e in particolare in ladino, mocheno o cimbri. La proposta è stata di Claudio Civettini (Civica Trentina), riscritta poi d'intesa con l'assessore alla cultura Tiziano Mellarini.



Tiziano Mellarini

## Il punto di vista di Paolo Curcu, presidente dell'Associazione editori trentini:

“Nel 2011 è ritornata in piena attività l'Associazione Editori Trentini, fondata nel 1988, ma dal 2001 rimasta inattiva. L'editore Paolo Curcu, con il fondamentale aiuto di Luigi Mattei, ultimo Presidente dell'A.e.t., è riuscito nell'operazione di ricostituzione mettendo intorno ad un tavolo una nuova compagine di editori, nuovi e storici, intenzionati a recuperare il tempo perso con proposte e idee e porre ancora al centro dell'attenzione, soprattutto politica, un settore, quello editoriale, importantissimo sotto l'aspetto culturale, ma anche con buone potenzialità economiche. Cultura sì, ma anche impresa, insomma. In questa ottica l'Associazione ha cominciato a muoversi partecipando ad alcune fiere e mostre nazionali ed internazionali e promuovendo nel 2012 la prima edizione di “Medita - Mostra dell'Editoria Trentina”. In piazza Fiera, nella tensostruttura di 500 mq., gli editori associati hanno potuto finalmente proporre al pubblico la loro produzione che, per vari motivi, spesso nelle librerie trova poca visibilità e soprattutto limitata permanenza. La collaborazione con i librai trentini si è rivelata comunque fondamentale, mentre un corollario di presentazioni ed eventi ha qualificato la mostra sotto l'aspetto culturale. Quest'anno, dal 22 al 24 settembre 2017, “Medita” si presenterà con la sesta edizione che, ci auguriamo, riscuoterà il consueto successo di pubblico e di vendite.

Da subito, fra gli editori associati, si è sentita anche l'esigenza di sollecitare la politica ad una riflessione su quanto poco sia considerata la piccola editoria indipendente trentina e chiedere quindi la formulazione di una legge ad hoc per valorizzarla, proteggerla e sostenerla. Si è chiesto quindi uno sforzo legislativo a tutela e sostegno di un settore impegnato alla diffusione e salvaguardia di un patrimonio culturale e linguistico, solo marginalmente considerato e soprattutto mai regolamentato. Il lavoro di avvicinamento e condivisione degli obiettivi è stato lungo ed impegnativo ed ha trovato, negli ultimi tre anni, un interlocutore attento e competente nella consigliera provinciale Lucia Maestri. Con lei il Direttivo ha costruito un'articolata proposta di legge per definire principalmente i piccoli editori librari indipendenti e quanto fattibile non per sovvenzionarli, ma per sostenerli nella missione di promozione, conservazione e valorizzazione della cultura trentina, e non solo. Nel mondo editoriale, in generale, i grandi gruppi editoriali condizionano il mercato relegando spesso i piccoli editori a comparse, indispensabili invece per la pubblicazione e promozione di autori, anche locali, che altrimenti resterebbero invisibili, ma che spesso devono concentrare le loro forze per la sopravvivenza economica, garantita spesso dal puro volontariato.

Finalmente ora c'è una legge che considera e promuove il nostro settore. Attendiamo naturalmente il relativo regolamento di attuazione e quindi l'effettiva applicazione della legge”.

# Il testo della legge

**Legge Provinciale**  
**26 settembre 2016, n. 15**

## **Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente**

(b.u. 4 ottobre 2016, n. 40, suppl. n. 1)



### **Art. 1** **Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15** **(legge provinciale sulle attività culturali 2007)**

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:  
"m bis) sviluppare la piccola editoria libraria indipendente;"

### **Art. 2** **Inserimento del capo V bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007**


1. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:  
**"Capo V bis**  
**Piccola editoria libraria indipendente"**.

### **Art. 3** **Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007**

1. Dopo l'articolo 22, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

#### **"Art. 22 bis** **Piccoli editori librari indipendenti**

1. Ai sensi di questa legge sono piccoli editori librari indipendenti gli editori che possiedono i seguenti requisiti:
  - a) siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento da almeno tre anni;
  - b) abbiano prodotto e distribuito almeno tre titoli contrassegnati da un codice ISBN (International standard book number) nell'ultimo anno e di almeno dieci titoli nell'ultimo triennio;
  - c) rientrino nella definizione di piccola e micro impresa e risultino autonomi in base ai criteri stabiliti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese."



#### Art. 4

#### Inserimento dell'articolo 22 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'articolo 22 bis, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

##### **"Art. 22 ter**

##### **Interventi a sostegno dell'editoria**

1. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia può sostenere le attività promosse dalle associazioni di piccoli editori librari indipendenti aventi le caratteristiche previste con deliberazione della Giunta provinciale nonché dai piccoli editori librari indipendenti operanti sul territorio provinciale per:
  - a) la diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale;
  - b) l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali;
  - c) la partecipazione a fiere del libro;
  - d) la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere edite in Trentino;
  - e) la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento di testi pubblicati dai piccoli editori librari indipendenti previsti dall'articolo 22 bis;
  - f) la diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale.
2. Per gli interventi previsti dal comma 1, la Provincia può concedere un contributo a titolo di de minimis ai piccoli editori librari indipendenti che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 22 bis.
3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
4. La Provincia promuove inoltre la qualificazione del personale e l'ammodernamento delle strutture dei piccoli editori librari indipendenti. Le iniziative previste da questo comma sono realizzate secondo le modalità previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), e dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999."

#### **Art. 5**

#### **Inserimento dell'articolo 22 quater nella legge provinciale sulle attività culturali 2007**

1. Dopo l'articolo 22 ter, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

##### **"Art. 22 quater**

##### **Tavolo dell'editoria**

1. È istituito il tavolo dell'editoria quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione delle attività editoriali in Trentino. Il tavolo si riunisce almeno una volta l'anno e formula proposte inerenti le attività editoriali e il loro sviluppo. Il tavolo inoltre esprime il proprio parere sulle linee guida previste dall'articolo 22 quinquies.
2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, entro il primo anno della stessa, ed è costituito dai seguenti componenti:
  - a) l'assessore provinciale competente in materia di cultura, con funzioni di presidente;
  - b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di cultura o un suo delegato, con funzioni di segretario;
  - c) un rappresentante delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino;
  - d) due rappresentanti delle associazioni provinciali di categoria per l'editoria libraria, da queste designati, di cui almeno uno in rappresentanza dei piccoli editori librai indipendenti previsti dall'articolo 22 bis;
  - e) due rappresentanti delle associazioni dei librai;
  - f) un rappresentante designato dall'associazione artigiani.
3. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
4. La prima nomina del tavolo avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo capo."

#### **Art. 6**

#### **Inserimento dell'articolo 22 quinquies nella legge provinciale sulle attività culturali 2007**

1. Dopo l'articolo 22 quater, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

##### **"Art. 22 quinquies**

##### **Linee guida della piccola editoria libraria indipendente**

1. La Giunta provinciale, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, approva le linee guida inerenti la piccola editoria libraria indipendente."

#### **Art. 7**

#### **Disposizioni finanziarie**

1. Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, con riferimento all'articolo 22 ter, comma 1, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).
2. Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, con riferimento all'articolo 22 ter, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

**Legge Provinciale  
26 settembre 2016, n. 16**

Carta dei  
servizi sociali

**Integrazioni della legge provinciale  
sulle politiche sociali 2007  
in materia di carta dei servizi sociali  
e di tutela dei minori**





## **Il consigliere provinciale Maurizio Fugatti, primo firmatario del disegno di legge 46/XV:**

“Il disegno di legge approvato nel settembre 2016 aveva come obiettivo la preservazione dell’incolumità e del benessere psicofisico del minore oggetto di allontanamento dal nucleo familiare d’origine e mirava a garantire, all’interno delle comunità minorili, la presenza di un ambiente adatto ad ospitare il minore e personale qualificato.

Al fine di raggiungere tali risultati, si è chiesto quindi che le comunità minorili adottino la Carta dei Servizi Sociali (Legge 8 novembre 2000, n. 328) all’interno della quale sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le

procedure per assicurare la tutela degli utenti. Nel caso in cui una comunità minorile decidesse di non adottare la Carta dei Servizi Sociali, mancando quindi di rendere trasparenti le attività interne alle strutture e gli ulteriori requisiti richiesti, la stessa non potrà beneficiare dei finanziamenti concessi dalla pubblica amministrazione per lo svolgimento del servizio, per le prestazioni rivolte ai minori ospitati e per le spese attinenti la gestione della struttura.


Obiettivo di tutto ciò, oltre a voler preservare il minore, è quello di contrastare la possibile speculazione - da parte delle strutture accreditate all’erogazione del servizio volto all’accoglienza di minori - di una problematica tanto triste e difficile come quella dell’allontanamento dei minori dal nucleo familiare”.

## La materia:

è quella dell'articolato sistema di **politiche sociali** nella provincia di Trento, disciplinato dalla **legge provinciale 13 del 27 luglio 2007**. Si va dai contributi economici a soggetti bisognosi di aiuto, agli interventi attivi di prevenzione, promozione e inclusione sociale, di informazione, aiuto e sostegno psico-sociale e relazionale e infine anche agli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare (assistenza domiciliare; servizi di mediazione familiare; servizi semiresidenziali o residenziali; affidamento familiare di minori; accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale; accoglienza di minori e adulti presso

famiglie o singoli; interventi di pronta accoglienza di minori o adulti in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare, prestati in via temporanea attraverso singoli, famiglie e in subordinate strutture residenziali; accompagnamento al lavoro; accompagnamento verso l'amministrazione di sostegno).

Per i soggetti pubblici o privati chiamati a svolgere i vari servizi socio-assistenziali a favore dei cittadini, è previsto un **accreditamento**, ossia la verifica del possesso di tutta una serie di requisiti, posti a garanzia della qualità dei servizi erogati.



## Cosa prevede la nuova legge:

- tra i requisiti generali per ottenere l'accreditamento della Provincia – necessario a sua volta per i soggetti interessati all'affidamento di servizi concernenti prestazioni sociali – viene inserita anche *“l'adozione della carta dei servizi sociali, secondo le linee guida e i contenuti essenziali approvati con deliberazione della Giunta provinciale”*.
- Ci sono casi e situazioni in cui si prevede di intervenire in sostegno delle famiglie o di loro componenti, con misure come l'**affidamento familiare di minori** (per non oltre 24 mesi), l'**accompagnamento all'adozione**, l'**accoglienza di minori e adulti presso famiglie o singoli**, la **pronta accoglienza di minori o adulti in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare**, tutti interventi prestati in via temporanea attraverso singoli, famiglie e in subordine strutture residenziali. Esiste un'apposita convenzione tra Provincia autonoma e Azienda sanitaria provinciale, che prevede il lavoro di una équipe multidisciplinare dotata delle necessarie professionalità. Ebbene, ora si rafforza questa previsione, prevedendo *“ulteriori forme di coordinamento tra la Provincia e l'Apss, al fine di garantire funzioni di supporto e di consulenza a favore dei soggetti cui la legge attribuisce funzioni connesse alla tutela dei minori”*.



## Cos'è la Carta dei servizi sociali:

Le carte dei servizi sono documenti che definiscono un patto tra la pubblica amministrazione e i cittadini, attraverso il quale **l'ente pubblico si impegna formalmente** nei confronti della propria utenza, dichiarando quali servizi intende erogare, con quali modalità lo vuole fare, secondo quali standard di qualità, e informa l'utente sulle modalità di tutela previste. Con legge dello Stato n. 328/2000 (art. 13) è stata prevista in particolare la carta riferita al settore dei servizi sociali.

Essa prevede:

- un costante monitoraggio della qualità dei servizi erogati;
- la verifica degli standard qualitativi garantiti;
- la definizione di obiettivi di miglioramento e innovazione;
- la più ampia partecipazione dei cittadini, sia nel momento della negoziazione degli standard di qualità, sia nella valutazione del servizio;
- la semplificazione delle procedure amministrative, anche tramite l'informatizzazione;
- la predisposizione di procedure di ascolto dell'utente e di customer satisfaction;
- il diritto alla tutela esercitabile mediante reclamo ed eventuale ricorso al Difensore Civico, con previsione anche del diritto al risarcimento del danno.

## Quando e come un minore viene affidato a una struttura:

l'affidamento temporaneo di un minore può essere deciso quando lo stesso risulti privo di un ambiente familiare idoneo alla propria crescita. Il provvedimento viene disposto: a) dai servizi sociali locali, se vi è il consenso dei genitori (o del tutore). Un decreto del giudice tutelare rende esecutivo il provvedimento; b) dal Tribunale per i minorenni, quando non c'è il consenso dei genitori o del tutore. A monte delle decisioni assunte dai servizi sociali, in Trentino - come ha spiegato durante le audizioni in Commissione legislativa Anna Berloff, direttore dell'Ufficio età evolutiva e servizi per l'infanzia della P.a.t. - opera un Tavolo istituzionale per l'affidamento familiare, cui partecipano tutti i soggetti interessati e competenti, per un approccio multidisciplinare sensibile alle diverse esigenze dei bambini. In Trentino - ha aggiunto Berloff - non esistono "comunità minorili", ma vari tipi di strutture di accoglienza: **case famiglie, gruppi appartamento, domicili autonomi, Associazione provinciale per i minori, Centro per l'infanzia**, ecc. Questo per rispondere a bisogni differenziati di minori anche in rapporto alla loro età. L'affidamento familiare è ad esempio più adeguato a bambini mentre per età maggiori vi sono tipologie diverse per rispondere a esigenze specifiche. La Provincia ha un compito di vigilanza e controllo presso le strutture e la Procura ha l'obbligo di verificare trimestralmente la situazione dei minori accolti nelle strutture loro dedicate.

## I minori in Comunità e in affido familiare:

Due le principali categorie per l'accoglienza dei minori:

### 1) affido familiare (parentale o extra-parentale).

Quelli di cui si occupa l'Equipe multi-disciplinare affido minori e famiglie (EMAMEF) della Provincia Autonoma erano 71 alla data del 31 dicembre 2016. Di essi, 11 sono stati attivati nel corso del 2016. A questi dati si aggiungono gli affidi attivati dai servizi sociali territoriali (per la maggior parte si tratta di affidi parentali), su cui non sono disponibili dati aggiornati a fine 2016.

### 2) Ospitalità presso strutture residenziali.

Alla data del dicembre 2015 erano 193 i minori assegnati a case famiglia o comunità, 65 dei quali stranieri non accompagnati. Per il 2016, il solo dato pervenuto riguarda i minori accolti al Centro per l'Infanzia della Provincia Autonoma (che si occupa di situazioni d'emergenza), che al 31 dicembre erano 15, di cui 3 stranieri.



### Le strutture di accoglienza per minori in Trentino:

Centro per l'Infanzia - Provincia Autonoma di Trento  
 Cooperativa Villaggio SOS  
 Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe Comunità Murialdo  
 Associazione Provinciale Per i Minori-ONLUS  
 Apsp Casa Mia  
 Cooperativa Progetto 92 s.c.s  
 Associazione SI Minore onlus  
 Cooperativa Punto d'Approdo onlus: Casa Fiordaliso

### Le strutture di accoglienza per madri con bambino in Trentino:

Casa Accoglienza alla Vita "Padre Angelo" - onlus  
 Fondazione Famiglia Materna

### La sperimentazione in corso per evitare la sottrazione dei minori alla famiglia:

Il **Programma nazionale di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione** (P.i.p.p.i.) è nato a fine 2010, come risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, 10 Città italiane, servizi sociali, scuole, Aziende sanitarie locali. Nel 2016 ha aderito anche la nostra Provincia, con una sperimentazione che coinvolge - per un periodo dai 18 ai 24 mesi - 10 nuclei familiari a Trento e Rovereto. Quest'anno il progetto verrà attivato anche nella Comunità della Vallagarina e nella Comunità Rotaliana-Königsberg. Il Programma è finanziato dal Ministero del Lavoro con 50.000 euro, a cui si aggiunge il cofinanziamento della P.a.t. pari a 12.500 euro, per un totale di 62.500 euro. L'esperienza in corso propone linee d'azione innovative nel campo del sostegno alla genitorialità vulnerabile.

(fonte: <http://www.minori.it>)

### Per approfondimenti: (fonte: Provincia Autonoma di Trento- Servizio Politiche Sociali)



“Linee guida  
per l’Affidamento  
familiare”



“Comunità  
di accoglienza  
per i minori”

## L'iter della legge:

La l.p. 16/2016 è stata approvata all'unanimità dal Consiglio provinciale il 16 settembre 2016 ed è in vigore dal 19 ottobre 2016. Il testo deriva dal disegno di legge 29 settembre 2014, n. 46, d'iniziativa dei consiglieri Maurizio Fugatti (Lega Nord Trentino), Claudio Civettini (all'epoca di Lega Nord Trentino) e Filippo Degasperi (MoVimento 5 stelle). Il testo iniziale è stato modificato d'intesa con la Giunta provinciale e segnatamente con l'assessore alla salute, Luca Zeni. In seguito a questa revisione, sono venute meno alcune proposte: svolgimento dei servizi a carattere residenziale per i minori in forme disciplinate ad hoc sotto il nome di **comunità minorili**; carta di servizi specifica per le comunità che ospitano minori; attivazione di una Unità di consulenza multidisciplinare presso l'A.p.s.s., che fornisse supporto e consulenza (la relazione al testo faceva riferimento anche ai casi di somministrazione di psicofarmaci ai minori). Al ddl 46/XV aveva dato parere negativo la IV Commissione permanente del Consiglio – presieduta da Giuseppe Detomas - il 20 luglio 2016.



Filippo Degasperi



Luca Zeni



## Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito [www.consiglio.provincia.tn.it](http://www.consiglio.provincia.tn.it) nella banca dati "codice provinciale".

**Leggi il codice QR con il tuo smartphone.**

## L'ordine del giorno collegato:

in collegamento alla legge provinciale 16, il Consiglio provinciale ha votato e approvato all'unanimità anche un ordine del giorno – proposto da Claudio Civettini e modificato d'intesa con l'assessore alla salute, Luca Zeni – che impegna la Giunta provinciale *"ad attivarsi per garantire e aumentare la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in merito alle strategie più efficaci per la gestione degli alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), in particolare per predisporre il progetto educativo personalizzato (PEP), che delinea per ciascuno studente le metodologie e le attività didattiche più adeguate specificando le misure dispensative e gli strumenti compensativi"*.

Si chiede per questa via di dare piena attuazione alla legge provinciale 14 del 2011, a suo tempo promossa dai consiglieri provinciali Giorgio Leonardi, Nerio Giovanazzi e Mattia Civico, proprio per affrontare il problema dei ragazzi con dislessia, discalculia, disgrafia o disfasia.

## Il punto di vista di Daniela Longo, garante provinciale dei minori:

“L’approvazione della l.p. 16/2016 nasce dall’esigenza di fornire miglioramenti ai servizi socio-assistenziali rivolti ai minori. L’attenzione al futuro delle nostre generazioni è sempre alta, ma purtroppo il disagio giovanile sta crescendo. L’origine del fenomeno non è facilmente comprensibile, tant’è che è stato aperto un tavolo sul tema anche presso il Commissariato del Governo. La conseguenza immediata è la crescita di domande di interventi a sostegno dei minori e più in generale del nucleo familiare, che mette a dura prova chi lavora e presta servizio in questi settori del sociale e del sanitario e anche della giustizia.

È noto anche all’ufficio del Garante dei Minori che spesso i tempi di risposta non sono sempre soddisfacenti. Il minore è per natura nel periodo evolutivo per antonomasia e quindi il ritardo in questa area è sentito maggiormente. La legge 16 interviene anche in questo tipo di interazione fra professionisti e strutture e prevede un miglioramento, interpretabile in due tappe: dapprima è prevista una sorta di fotografia dell’esistente ad opera della già nota équipe multidisciplinare e poi è prevista l’implementazione attraverso la creazione di nuove forme di coordinamento fra Provincia e APSS nelle azioni di supporto e di consulenza a favore dei soggetti cui la legge attribuisce funzioni connesse alla tutela dei minori.

In definitiva questa legge ha cercato di introdurre alcuni miglioramenti partendo dall’esistente e implementando o migliorando gli organismi presenti, accogliendo l’auspicio sollevato anche dalla sottoscritta Garante dei Minori di non appesantire gli operatori di nuove strutture, ma di valorizzare le attuali, procedendo alle modifiche necessarie per ottenere ulteriori risultati.

Ora resta solo da attendere l’applicazione di queste norme, che hanno un taglio molto operativo e sono in grado di produrre risultati solo laddove la parte amministrativa venga posta in essere in tempi brevi, altrimenti i ragazzi che ne hanno bisogno superano la soglia dei diciotto anni e si ritrovano in un contesto di supporto completamente diverso e chiaramente meno coinvolgente”.



# Il testo della legge

**Legge Provinciale**  
**26 settembre 2016, n. 16**

## **Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori**

(b.u. 27 gennaio 2015, n. 4, suppl. n. 2)

### **Art. 1**

#### **Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)**

1. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente: "Tra i requisiti è compresa altresì l'adozione della carta dei servizi sociali, secondo le linee guida e i contenuti essenziali approvati con deliberazione della Giunta provinciale."

### **Art. 2**

#### **Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007**

1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definite le ulteriori forme di coordinamento tra la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di garantire funzioni di supporto e di consulenza a favore dei soggetti cui la legge attribuisce funzioni connesse alla tutela dei minori."

### **Art. 3**

#### **Disposizione finanziaria**

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

## Legge Provinciale 7 dicembre 2016, n. 18

Sostegno a radio,  
tv e portali  
informativi  
on-line locali

### Interventi di promozione dell'informazione locale



#### Gli obiettivi della legge:

- promuovere il pluralismo dell'informazione locale, con particolare riguardo a quella gratuita per il pubblico;
- sostenere l'informazione sulla realtà istituzionale, sociale, sanitaria, economica, lavorativa e culturale del Trentino;
- sostenere l'informazione di utilità pubblica e quella sulle opportunità offerte dall'Europa;
- valorizzare le minoranze linguistiche ladina, mocheno e cimbra;
- sostenere i livelli occupazionali delle imprese del settore dell'informazione locale;
- promuovere la professionalità, anche attraverso adeguata organizzazione aziendale, e l'innovazione tecnologica nell'informazione;
- favorire l'accesso da parte dei disabili sensoriali ai mezzi di informazione.



## Il consigliere provinciale Claudio Civettini, proponente del disegno di legge 97/XV:

La recente Legge dell'editoria, approvata dal Consiglio Provinciale, offre nuove regole al sistema dell'informazione d'utilità pubblica, mettendo in campo

anche adeguate risorse col fine da un lato di sostenere, appunto, la compagine del mondo dell'informazione e, dall'altro, di valorizzare – sottraendoli a una condizione, talvolta, quasi di clandestinità – tutti coloro che vi lavorano e che ad oggi non risultano neppure considerati o censiti.

Questa norma, è bene precisarlo, non vuole però sostenere tanto le singole realtà (emittenti, stazioni radiofoniche, redazioni) che si occupano di informazione, quanto in primo luogo il servizio stesso, considerato il suo rilievo pubblico.

Destinatari delle misure della nuova Legge sono anzitutto le «emittenti radiotelevisive locali» e i «portali informativi online locali», scelta che si è voluta compiere per valorizzare i nuovi approcci della comunicazione e alle nuove realtà che dovessero costituirsi.

Nel complesso, si tratta di una normativa chiara e sintetica, di soli nove articoli, che oltre a individuare i potenziali destinatari delle misure che introduce,

ne delinea anche i requisiti di accesso, in particolare l'impegno «al mantenimento dei livelli occupazionali del personale dipendente».

L'impianto della Legge – e dei regolamenti attuativi che ne seguiranno – appare pertanto focalizzato alla tutela e alla promozione occupazionale, scoraggiando anche nel settore dell'informazione dinamiche speculative e di scarsa considerazione dei lavoratori, cosa non infrequente, anche a causa della crisi.

Nel complesso, si tratta quindi di una normativa che – avendo ben chiare le problematicità del settore dell'informazione così come quelle delle aziende che vi operano – mira a creare le premesse per un rilancio complessivo e al tempo stesso diversificato, differenziando cioè misure e obblighi a seconda che le misure riguardino una emittente televisiva, una radio o un sito internet.

Degno di nota è dunque lo sforzo di regolamentazione dettagliata di questa Legge, che non trascurava nemmeno le diverse abilità presenti nel settore e che cerca, in modo sostanziale, di codificare regole e accessi a quanti, in Trentino, sono impegnati attivamente nell'ambito dell'informazione pubblica.



## Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Ugo Rossi, proponente del disegno di legge 127/XV:

“La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha colpito duramente anche il settore dell’editoria locale che vive, prevalentemente, con le risorse de-

derivanti dalla raccolta pubblicitaria. Il rischio è che vada perduto un patrimonio di esperienza e di professionalità che in Trentino ha garantito, in tanti anni, soprattutto nel settore delle televisioni e delle radio private, pluralismo e diffusione gratuita di contenuti informativi d’interesse locale, oltre a molti posti di lavoro e allo sviluppo di professionalità specifiche.

Da queste preoccupazioni è nata una proposta legislativa, frutto di un dialogo molto proficuo fra maggioranza e opposizione, che punta ad offrire sostegno a chi fa informazione di qualità, sul territorio, in una logica di servizio pubblico. La nuova normativa si propone, inoltre, di sostenere i livelli occupazionali delle imprese del settore e di promuovere la professionalità del lavoro giornalistico che non può prescindere, ovviamente, da determinati standard di organizzazione aziendale. È del tutto evidente, infatti, che per garantire qualità e pluralismo sia fondamentale che gli operatori dell’informazione siano il più possibile qualificati. Per questo

la normativa prevede che per accedere ai contributi i giornalisti delle redazioni debbano essere iscritti all’Albo professionale e assunti con contratto giornalistico. Potranno beneficiare delle agevolazioni le emittenti televisive e quelle radiofoniche locali ed i portali informativi online. Tutti i soggetti dovranno diffondere, quotidianamente, contenuti informativi autoprodotti, che contribuiscano ad incrementare la conoscenza della realtà istituzionale, sociale, sanitaria, economica e culturale provinciale, la diffusione dell’informazioni di utilità pubblica, delle opportunità offerte dall’Europa, nonché la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra”.

## Il panorama dell'informazione in Trentino:

### le testate giornalistiche trentine in radio, tv e sul web

#### EMITTENTI TELEVISIVE

##### **RTTR**

[www.radioetv.it/rtrr](http://www.radioetv.it/rtrr)

##### **TRENTINO TV**

[www.trentinotv.it](http://www.trentinotv.it)

##### **TELEPACE**

[www.telepace.it](http://www.telepace.it)

##### **TELEGARDA**

[www.telegarda.it](http://www.telegarda.it)

#### EMITTENTI RADIOFONICHE

##### **RADIO DOLOMITI**

[www.radiodolomiti.com](http://www.radiodolomiti.com)

##### **RADIO ITALIA ANNI 60**

[www.radioitaliatrento.it](http://www.radioitaliatrento.it)

##### **TRENTINO IN-BLU RADIO**

[www.trentinoinblu.it](http://www.trentinoinblu.it)

##### **RADIO DIGI-ONE**

[www.radiodigione.it](http://www.radiodigione.it)

##### **RADIO PRIMIERO**

[www.radioprimiero.it](http://www.radioprimiero.it)

##### **RADIO STUDIO RECORD**

[www.radiostudiorecord.it](http://www.radiostudiorecord.it)

##### **RADIO NBC RETE REGIONE**

[www.radionbc.it](http://www.radionbc.it)

#### ALCUNE TESTATE ON LINE

##### **LA VOCE DEL TRENTINO**

[www.lavoce deltrentino.it](http://www.lavoce deltrentino.it)

##### **TRENTINO LIBERO**

[www.trentinolibero.org](http://www.trentinolibero.org)

##### **L'ADIGETTO**

[www.ladigetto.it](http://www.ladigetto.it)

##### **TRENTO TODAY**

[www.trentotoday.it](http://www.trentotoday.it)

##### **IL NORDEST QUOTIDIANO**

[www.ilnordestquotidiano.it](http://www.ilnordestquotidiano.it)

##### **IL DOLOMITI**

[www.ildolomiti.it](http://www.ildolomiti.it)

##### **AGENZIA GIORNALISTICA OPINIONE**

[www.agenziagiornalisticaopinione.it](http://www.agenziagiornalisticaopinione.it)

## La situazione dell'informazione quotidiana in Italia:

a fare da sfondo generale alla situazione più specifica delle testate giornalistiche locali radiofoniche, televisive e on line, c'è la crisi che ha colpito in modo durissimo il settore editoriale italiano negli ultimi anni. Dal 2011 al 2015, i principali 9 gruppi editoriali italiani hanno perso il 32,6% del fatturato (-1,8 miliardi di euro), cumulato perdite nette per 2 miliardi di euro e ridotto la forza lavoro di oltre 4.500 unità, scendendo a 13 mila dipendenti totali. Lo afferma una ricerca dell'Ufficio studi Mediobanca. In cinque anni le vendite nazionali di quotidiani sono scese di 1 milione di copie: da 2,8 a 1,8 milioni totali (-34%).



## Le provvidenze nazionali al settore:

è stata approvata a fine 2016 una nuova legge nazionale sull'editoria, di cui si attende però l'attuazione concreta. Questa L. 198/2016 prevede tra l'altro un fondo per il sostegno all'editoria quotidiana e periodica, ma anche per le emittenti locali. Prevede lo stanziamento di una quota - fino a 100 milioni di euro annui per il periodo 2016/2018 - delle eventuali maggiori entrate da canone Rai in bolletta. È contemplato anche un contributo di solidarietà da parte dei concessionari di pubblicità su tv e stampa (0,1% del reddito complessivo annuo). Tra i beneficiari dei contributi, oltre alle tv locali, figurano le cooperative giornalistiche e gli enti senza fini di lucro, i quotidiani e i periodici delle minoranze linguistiche, le imprese ed enti che editano periodici per non vedenti o ipovedenti, le associazioni di consumatori, le imprese

editrici di quotidiani e periodici diffusi all'estero. Esclusi esplicitamente i giornali di partito e le imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate. Ulteriori requisiti: si richiedono soltanto 2 anni di anzianità dell'impresa, si richiede l'applicazione dei contratti di lavoro e l'edizione della testata in formato digitale, anche in parallelo con la carta. L'ammontare del contributo dipenderà dal numero di copie annue vendute e dagli utenti unici raggiunti on line, oltre che dal numero di giornalisti assunti. Previsti 'criteri premiali' per l'assunzione a tempo indeterminato di under 35 e limiti massimi al contributo erogabile (50% del totale dei ricavi dell'impresa).


## Informazione e internet in Trentino:

(fonte: L'uso del web e dei social in Trentino, indagine SWG per Corecom Trentino, sul rapporto con le tecnologie digitali e con il web - dic. 2016)

### Le attività più importanti svolte on line




### Temi seguiti con maggiore interesse sui social network



## Cosa prevede la legge:

- concessione (già a valere sul 2016) di contributi economici. **A chi:** alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online locali e di proprietà interamente privata, che realizzino e diffondano prodotti giornalistici propri. Anche ai siti internet dei quotidiani cartacei o di emittenti radiotelevisive, purché i contenuti dei siti on line non siano la mera riproposizione di quanto pubblicato dai giornali o dalle testate radio-tv di riferimento. **In che misura:** i contributi saranno assegnati - sulla base di deliberazione della Giunta provinciale - nei limiti concessi dall'Unione europea. Saranno graduati in relazione alla tipologia di impresa, al personale giornalistico e tecnico/amministrativo effettivamente impiegato, al grado di diffusione sul territorio provinciale dell'informazione offerta e a indicatori relativi al servizio reso. **Sulla base di quali requisiti:** rispetto dei livelli occupazionali dichiarati al momento della domanda di contributo; formazione continua dei dipendenti; organico di almeno 1 giornalista assunto a tempo indeterminato per radio e portali on line e di almeno 3 giornalisti professionisti assunti a tempo indeterminato per le televisioni; diffusione di contenuti giornalistici per un tempo minimo nell'arco della giornata; rispetto dei codici di autoregolamentazione in materia di tutela dei minori in tv e di televendite ad esse rivolti; rinuncia a contenuti che prevedano vincite in denaro, salvo che di modesta entità; rinuncia anche a collegamenti ipertestuali che conducono a siti on line di accesso al gioco d'azzardo; esclusione di messaggi pubblicitari riferiti al gioco d'azzardo; contenimento delle televendite e della pubblicità entro soglie indicate dalla delibera attuativa di Giunta.
- concessione di contributi alla *Union generela di ladins dla Dolomites*, per sostenere pubblicazioni periodiche della stessa edita in lingua ladina;
- realizzazione di corsi di formazione per lo sviluppo delle professionalità e la qualificazione del personale operante nelle imprese di informazione locale;
- attivazione di tavoli di confronto periodici, con l'obiettivo di riconoscere il ruolo delle aggregazioni associative di imprese di informazione locale trentine;

## Comportamenti adottati davanti ad una notizia d'interesse sui social network (percentuali degli intervistati)



- sostegno della Provincia Autonoma alla realizzazione di visite periodiche delle scuole nelle redazioni delle testate locali, di tirocini regolati dalla normativa vigente e di progetti mirati di inserimento dei giovani nelle imprese medesime;
- convocazione da parte del Comitato provinciale per la comunicazioni (Corecom) di una **Conferenza dell'informazione**, per l'analisi dell'evoluzione del settore dell'informazione locale: servirà anche a valutare l'efficacia della legge e a proporre correttivi.

## Le regole di attuazione stabilite dalla Giunta provinciale:

il governo provinciale ha approvato il 23 febbraio 2017 la deliberazione n. 293, che attua la l.p. 18/2016. Ecco alcune importanti decisioni che dettagliano le norme di legge.

**STANZIAMENTO COMPLESSIVO:** 1 milione di euro sul 2017.

**ENTE GESTORE DEI CONTRIBUTI:** A.p.i.a.e., ossia l'Agenzia della Provincia per l'incentivazione delle attività economiche. Per i compiti di controllo si avvarrà del Corecom, il Comitato provinciale per le comunicazioni presso il Consiglio provinciale di Trento.

**PERSONALE GIORNALISTICO:** se nei 12 mesi antecedenti la domanda di contributi, la testata giornalistica ha licenziato giornalisti, il contributo è subordinato a un accordo sindacale che impegni l'impresa a ripristinare in tutto o in parte i livelli occupazionali preesistenti, sulla base di un piano industriale condiviso.

**ENTITÀ DEL CONTRIBUTO:** viene commisurata a un punteggio conseguito dalla testata giornalistica. Il numero di giornalisti addetti "pesa" fino a 35 punti, quello del personale tecnico/amministrativo fino a 25 punti, la quantità di informazione locale prodotta fino a 10 punti (15 per le testate on line), la diffusione territoriale fino a 10 punti, l'audience certificata fino a 10 punti (15 per le testate on line, in misura degli utenti unici giornalieri), il numero di anni di attività fino a 10 punti.

Con il massimo del punteggio si possono ottenere questi contributi su base annua:

**200.000 euro** per le tv provinciali;

**100.000 euro** per le tv di valle;

**80.000 euro** per le radio provinciali;

**20.000 euro** per le radio di valle;

**100.000 euro** per i portali on line espressione di emittenti tv oppure di testate cartacee;

**40.000 euro** per i portali informativi on line e per quelli espressione di emittenti radiofoniche.

**LIVELLI MINIMI DI INFORMAZIONE LOCALE:** 60' al giorno per le tv (repliche escluse), 30' per le radio provinciali, 30' con almeno due radiogiornali per le radio di valle, 8 nuovi contenuti al giorno per i portali on line.



## L'iter della nuova legge in Consiglio provinciale:

il Consiglio provinciale ha approvato questa legge all'unanimità il 30 novembre 2016, l'entrata in vigore è datata 22 dicembre 2016. Già il 23 febbraio 2017 la Giunta provinciale ha approvato il regolamento attuativo, che ha reso subito operativa la nuova normativa. Il testo finale della legge è scaturito dall'unificazione di due originari disegni di legge: il ddl 97/XV, depositato da Claudio Civettini (Civica Trentina) il 2 ottobre 2015, e il ddl 127/XV del 18 aprile 2016, che porta la firma del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Ugo Rossi. Il 17 ottobre 2016 la versione unificata del testo è stata vagliata e approvata dalla V Commissione consiliare, presieduta da Lucia Maestri.



### Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito [www.consiglio.provincia.tn.it](http://www.consiglio.provincia.tn.it) nella banca dati "codice provinciale".

**Leggi il codice QR con il tuo smartphone.**



Filippo Degasperì

## Gli ordini del giorno collegati:

Il Consiglio provinciale il 30 novembre 2016, su proposta di Filippo Degasperì, ha approvato due ordini del giorno collegati alla nuova legge.

Il primo impegna la Giunta provinciale a verificare che le imprese beneficiarie dei contributi previsti da questa l.p. 18/2016, assicurino il raggiungimento delle finalità previste, "anche attraverso adeguati ed equilibrati spazi di informazione per tutti i soggetti pubblici".

Il secondo testo impegna sempre il governo provinciale a verificare la coerenza tra gli impegni occupazionali indicati nella domanda di contributo degli editori e la possibilità che il beneficiario possa assicurare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge provinciale 18/2016.



# Il testo della legge

**Legge Provinciale**  
**7 dicembre 2017, n. 18**

## **Interventi di promozione dell'informazione locale**

(b.u. 7 dicembre 2016, n. 49, straord. n. 1)



### **Art. 1** **Finalità**

1. La Provincia autonoma di Trento promuove il pluralismo dell'informazione locale, con particolare riguardo all'informazione resa dai mezzi di comunicazione ad accesso gratuito per il pubblico, anche sostenendo la diffusione di contenuti informativi di interesse locale per l'incremento della conoscenza della realtà istituzionale, sociale, sanitaria, economica, lavorativa e culturale dei territori che caratterizzano la realtà provinciale e la diffusione dell'informazione di utilità pubblica, delle opportunità offerte dall'Europa, nonché la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.
2. La Provincia si impegna a sostenere i livelli occupazionali delle imprese del settore dell'informazione locale e a promuovere la professionalità, anche attraverso adeguata organizzazione aziendale, e l'innovazione tecnologica nell'informazione.
3. La Provincia riconosce il ruolo delle aggregazioni associative di imprese di informazione locale trentine anche attraverso l'attivazione di periodici tavoli di confronto.
4. La Provincia favorisce l'accesso da parte dei disabili sensoriali ai mezzi di informazione.

### **Art. 2** **Agevolazioni**

1. Per i fini previsti da questa legge, la Provincia può concedere un contributo a titolo di de minimis alle imprese previste dall'articolo 3 aventi i requisiti specificati nell'articolo 4 e nella deliberazione prevista dall'articolo 7.
2. Il contributo stabilito dal comma 1 può essere disposto anche ai sensi della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ove la deliberazione prevista dall'articolo 7 individui e specifichi i servizi di interesse generale oggetto del contributo nonché le altre regole per assicurare il rispetto di quanto previsto dalla citata normativa dell'Unione europea, ivi compreso il preventivo atto di impegno in cui sono definiti chiaramente i servizi da prestare e le condizioni per la concessione del contributo. Per i fini di questo comma si intendono come servizi di interesse economico generale quelli tesi alla produzione e alla diffusione di informazioni relative a tematiche di interesse della popolazione locale. Questo comma può essere applicato anche con riferimento alle singole tipologie di mezzi di comunicazione.

3. La struttura provinciale competente istruisce le domande di concessione del contributo stabilito dal comma 1 pervenute alla Provincia avvalendosi del Comitato provinciale per le comunicazioni previsto dalla legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le telecomunicazioni), per la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, e degli altri elementi eventualmente individuati dalla deliberazione prevista dall'articolo 7. A tale verifica il Comitato provinciale per le comunicazioni provvede entro il termine indicato nella predetta deliberazione. Il termine del procedimento è sospeso fino all'acquisizione da parte della struttura provinciale competente degli elementi istruttori sottoposti a verifica dal Comitato provinciale per le comunicazioni.
4. La struttura provinciale competente effettua controlli a campione, secondo quanto specificato nella deliberazione prevista dall'articolo 7, rispetto alle dichiarazioni e agli impegni contenuti nella domanda di contributo, anche avvalendosi del Comitato provinciale per le comunicazioni per le verifiche sui requisiti indicate al comma 3 e per le verifiche sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4; in caso di irregolarità riscontrate dal Comitato provinciale per le comunicazioni, lo stesso propone i relativi provvedimenti di decadenza alla struttura provinciale competente.

### Art. 3

#### Destinatari delle agevolazioni

1. Possono accedere alle agevolazioni previste da questa legge le imprese di informazione locale che realizzano e diffondono contenuti informativi sul territorio provinciale secondo quanto precisato nella deliberazione prevista dall'articolo 7. Per imprese di informazione locale ai fini di questa legge si intendono le emittenti radiotelevisive e i portali informativi online locali.
2. Si intendono:
  - a) per "emittenti radiotelevisive locali" le emittenti televisive o radiofoniche private, senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta, che realizzano e diffondono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale oppure i cui programmi raggiungono una copertura della popolazione provinciale almeno pari alla percentuale indicata dalla deliberazione prevista dall'articolo 7;
  - b) per "portali informativi online locali" i portali informativi online privati sviluppati su piattaforme web o social, senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta, che pubblicano contenuti autoprodotti a carattere informativo su tematiche riferite specificatamente al Trentino o di particolare interesse per la popolazione locale; nel caso di portali informativi online che siano espressione di testate giornalistiche cartacee o di emittenti radiotelevisive i contenuti non devono essere la mera riproposizione di quelli pubblicati da queste ultime.

### Art. 4

#### Requisiti per l'accesso alle agevolazioni

1. Fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla deliberazione prevista dall'articolo 7, i contributi sono concessi a condizione che:
  - a) le imprese siano registrate nel registro degli operatori della comunicazione - o in alternativa, per quanto riguarda i portali informativi online, presso il competente Tribunale - e abbiano sede operativa nel territorio provinciale regolamentando nella deliberazione prevista dall'articolo 7 la valorizzazione legata alla durata dell'attività già svolta sul territorio provinciale; nel caso di portali informativi online che siano espressione di testate giornalistiche cartacee, il predetto requisito è soddisfatto dalla presenza della registrazione corrispondente alla testata cartacea, integrata dalla comunicazione al Tribunale dell'ulteriore modalità di diffusione online;

- b) nella redazione che fa capo all'impresa sia regolarmente assunto almeno un giornalista iscritto all'albo nazionale dell'Ordine dei giornalisti per i portali informativi online e le emittenti radiofoniche o almeno tre giornalisti professionisti per le emittenti televisive; i giornalisti devono risultare assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico a tempo indeterminato, salvo il caso in cui il giornalista del portale informativo online e dell'emittente radiofonica coincida con il titolare dell'impresa.
2. Sono escluse dai contributi le imprese concessionarie da parte dello Stato del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
  3. Sono escluse dai contributi, secondo la disciplina indicata dalla deliberazione prevista dall'articolo 7, le emittenti che non aderiscono ai codici di autoregolamentazione in materia di tutela dei minori e in materia di televendite ad esse rivolti.
  4. Le imprese si impegnano, per il periodo determinato dalla deliberazione prevista dall'articolo 7:
    - a) al mantenimento dei livelli occupazionali del personale dipendente, indicati nella domanda di concessione del contributo per i fini previsti dall'articolo 7, comma 2;
    - b) al mantenimento dei livelli professionali attraverso interventi di formazione continua secondo quanto indicato dalla deliberazione prevista dall'articolo 7;
    - c) a diffondere contenuti coerenti con le finalità dell'articolo 1 per un tempo minimo indicato dalla deliberazione prevista dall'articolo 7 nel caso di emittenti radiotelevisive o con una frequenza minima stabilita dalla predetta deliberazione nel caso di portali informativi online;
    - d) limitatamente alle emittenti, al rispetto dei codici di autoregolamentazione in materia di tutela dei minori in tv e in materia di televendite ad esse rivolti;
    - e) al rispetto della normativa in materia di tutela dei minori;
    - f) a non diffondere contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro, salvo che siano di modesta entità; a non consentire l'accesso a contenuti che prevedono vincite in denaro e a non acconsentire collegamenti ipertestuali che conducono a siti che permettono l'accesso al gioco; a non diffondere o acconsentire alla diffusione dei messaggi pubblicitari previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco);
    - g) a non fornire contenuti di televendite o di spazi pubblicitari e promozionali in percentuale superiore a quanto stabilito dalla deliberazione prevista dall'articolo 7.
  5. La deliberazione prevista dall'articolo 7 disciplina la decadenza totale o parziale dai contributi concessi in relazione alla violazione degli impegni previsti dal comma 4. La decadenza parziale dal contributo è prevista anche ove l'impresa faccia ricorso ad ammortizzatori sociali, in relazione al conseguente minore impiego di personale rispetto a quanto dichiarato ai sensi del comma 4, lettera a). La predetta deliberazione può disciplinare inoltre la decadenza parziale dai contributi a seguito di sanzioni irrogate dall'Ordine dei giornalisti o dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione a contenuti oggetto di diffusione da parte delle imprese beneficiarie dei contributi. In caso di recupero le somme erogate sono maggiorate degli interessi legali. La deliberazione prevista dall'articolo 7 individua i casi in cui la revoca del contributo comporta l'esclusione dell'impresa beneficiaria dalla presentazione della domanda per le agevolazioni previste da questa legge anche per l'anno successivo.

## Art. 5 Interventi formativi e agevolazioni per gli investimenti

1. La Provincia promuove la realizzazione di corsi di formazione per lo sviluppo delle professionalità e la qualificazione del personale operante nelle imprese di informazione locale; tali iniziative sono realizzate secondo le modalità previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).
2. La Provincia favorisce l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e le imprese di informazione locale per la realizzazione di visite periodiche, tirocini regolati dalla normativa vigente e progetti mirati di inserimento dei giovani nelle imprese medesime.



3. Le imprese di informazione locale possono beneficiare degli incentivi disposti dalla Provincia ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).

## Art. 6 Conferenza dell'informazione

1. Il Comitato provinciale per le comunicazioni, in accordo con le strutture provinciali competenti, convoca annualmente una conferenza dell'informazione per l'analisi dell'evoluzione del settore dell'informazione locale, con particolare attenzione all'occupazione e allo sviluppo della professionalità, all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché alle azioni finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.
2. La conferenza è indetta con avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale almeno trenta giorni prima del suo svolgimento; essa è aperta a tutti i rappresentanti delle imprese destinatarie degli interventi previsti da questa legge.
3. La conferenza valuta in particolare gli effetti degli interventi previsti da questa legge sul settore dell'informazione e formula proposte per gli eventuali correttivi da apportare alla legge o alla deliberazione prevista dall'articolo 7. Le proposte sono trasmesse al Presidente della Provincia e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

## Art. 7 Disposizioni attuative

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni attuative di questa legge e, in particolare, i requisiti e le condizioni, anche ulteriori rispetto a quelli previsti da questa legge, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni, comprese le eventuali disposizioni necessarie per rendere compatibile l'erogazione delle agevolazioni previste da questa legge con l'ordinamento dell'Unione europea, nonché i casi di decadenza dalle agevolazioni; le agevolazioni possono anche essere differenziate rispetto alle diverse tipologie di mezzo di comunicazione.

2. I criteri previsti dalla deliberazione indicata dal comma 1, prevedono, tra gli altri, una graduazione del contributo o di parte di esso in relazione alla tipologia di impresa, ai livelli occupazionali della stessa con riferimento al personale effettivamente impiegato, a indicatori che tengano conto del grado di diffusione sul territorio provinciale dell'informazione offerta e a indicatori relativi al servizio reso superiori a quelli richiesti dall'articolo 4, comma 4, lettera c). Detti criteri possono valorizzare inoltre emittenti radiotelevisive locali con diffusione su porzioni di territorio caratterizzate da continuità territoriale e di omogeneità culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale e orografica.
3. La deliberazione indicata dal comma 1 individua inoltre strumenti volti a evitare che sui portali informativi online siano pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi o discriminatori, nonché i casi in cui la pubblicazione di tali contenuti determini la decadenza totale o parziale da eventuali contributi concessi da questa legge; i controlli relativamente a tali aspetti sono effettuati dal Comitato provinciale per le comunicazioni.
4. La deliberazione indicata dal comma 1 è approvata previo parere del Comitato provinciale per le comunicazioni e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
5. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, la deliberazione indicata dal comma 1 può prevedere che le agevolazioni previste da questa legge siano concesse anche con riferimento all'anno 2016.

#### **Art. 8**

#### **Modificazione della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 è inserito il seguente:  
"4 bis. La Provincia può, previo parere della conferenza delle minoranze, erogare all'associazione prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera k), un contributo volto a sostenere pubblicazioni periodiche della stessa edita in lingua ladina."

#### **Art. 9**

#### **Disposizioni finanziarie**

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2, prevista nell'importo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede con gli stanziamenti a tal fine già autorizzati per i medesimi anni sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio di previsione per i fini indicati dall'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge di stabilità provinciale.
2. Dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (sostegno all'occupazione), titolo 1 (spese correnti).
3. Dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).
4. Dall'applicazione dell'articolo 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).



2017  
Luglio

# LEGGI PER VOI

I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e gli altri numeri di "Leggi per voi", possono farne richiesta al Consiglio della Provincia autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scrivendo all'Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Mancini, 27 a Trento, oppure inviando una mail a: [ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it](mailto:ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it)



Consiglio della Provincia autonoma di Trento